

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 205/CGF – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Giorgio Cherubini, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 1) **RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4062/480PF09-10/SP/BLP DEL 18.1.2010 - A CARICO DEI SIGNORI D'ADDARIO BARTOLOMEO, DE ROSE ENRICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 80, COMMA 2, LETT. A) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 5 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010 con la quale i sigg.ri D'Addario Bartolomeo e De Rose Enrico, legali rappresentanti della società Taranto Sport S.r.l. nonché la società medesima sono stati prosciolti dal deferimento per la violazione di cui all'art. 80, comma 2 lett. a) N.O.I.F. in relazione all'art. 8, comma 5 C.G.S..

In particolare, nel ricorso la Procura Federale ha contestato la circostanza, posta a fondamento della decisione di primo grado, secondo cui *“vi è prova in atti che la comunicazione della Co.Vi.So.C. datata 8 ottobre 2009 è stata inviata, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo raccomandata a/a del 9 ottobre 2009 presso un recapito telefonico ed un indirizzo non riferibile direttamente alla società Taranto Sport S.r.l. e cioè presso la sede della D'Addario.it s.a.s.”*.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la comunicazione della Co.Vi.So.C. è stata inviata presso la precedente sede legale della società Taranto Sport e non presso la nuova sede legale, pur essendo stata comunicata da parte della medesima Società la variazione di sede legale (avvenuta il 19 settembre 2009) alla Lega Pro a mezzo fax già il 23 settembre 2009.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

2) RICORSO POL. ALGHERO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COCCO ANDREA SALVATORE SEGUITO GARA LEGNANO/ALGHERO DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

Con provvedimento pubblicato nel Com. Uff n. 118/DIV del 16 Marzo 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato a Cocco Andrea, calciatore della Polisportiva Alghero S.r.l., la squalifica per 2 gare effettive nel presupposto così specificato nel provvedimento impugnato: “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.

Avverso detto provvedimento la Polisportiva Alghero proponeva tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Federale.

La ricorrente sostiene che erroneamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che il comportamento del calciatore Cocco, consistente, secondo il rapporto dell’assistente dell’arbitro, “nell’aver all’ingresso del tunnel degli spogliatoi spintonato contro la recinzione il calciatore avversario Gaetano Antonio premendolo con violenza con tutte e due le mani all’altezza del petto” come atto di grave violenza senza tenere conto delle circostanze attenuanti.

La Polisportiva deduce altresì la disparità di trattamento in quanto al Gaeta che aveva, nelle stesse circostanze, colpito il Cocco, cercando di liberarsi, il Giudice Sportivo aveva inflitto la sanzione della squalifica per una sola giornata di gara.

Il ricorso è infondato.

Osserva questa Corte che la sanzione inflitta al calciatore Cocco Andrea appare equa in relazione al suo comportamento quale risulta dal rapporto dell’assistente dell’arbitro e, per quanto riguarda la pretesa disparità di trattamento, questa non sussiste in quanto, come riconosce la stessa ricorrente il Gaeta agì “cercando di liberarsi”, cioè reagendo alla violenza subita.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero S.r.l. di Alghero (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €5.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOICATTARO/BARLETTA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.3.2010 con la quale quest’ultimo a seguito della gara con il Barletta del 14.3.2010, ha inflitto l’ammenda di € 5.500,00 alla ricorrente “per indebita presenza al termine della gara di numerose persone non autorizzate e perché propri sostenitori durante la gara in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha affermato che l’episodio relativo ai cori razzisti è stato di brevissima durata e circoscritto a un numero limitato di tifosi e che la stessa non ha mai subito provvedimenti a suo carico della stessa natura sia nell’attuale stagione che in quelle precedenti.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai tifosi della ricorrente è stato puntualmente riportato nel rapporto del Direttore di gara e la gravità dei fatti accaduti è tale da non giustificare alcuna riduzione della sanzione comminata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

4) RICORSO SIG. PREGNOLATO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BELLARIA IGEA MARINA/COLLIGIANA DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Il signor Pregnolato Giuseppe ricorre avverso la squalifica in oggetto ricostruendo i fatti in modo diverso da come evidenziato negli atti ufficiali di gara, senza tener conto che gli atti de quo hanno grado di prova privilegiata nel procedimento sportivo e, nel caso specifico, venivano riportati in tutti i documenti ufficiali della gara in cui essi sarebbero accaduti.

La Corte, dopo un'attenta esamina del reclamo presentato dal ricorrente, invita il ricorrente a non utilizzare le medesime affermazioni blasfeme nel reclamo presentato a codesta Corte, incorrendo, in tal modo, nell'errore doppio di riportare testualmente le frasi degli atti ufficiali, che, come detto, hanno rango di prova privilegiata e, soprattutto, rischiando di offendere ulteriormente la Corte, costretta a leggere frasi blasfeme.

La Corte fa un generico richiamo alle modalità di presentazione dei ricorsi aventi oggetto frasi blasfeme nel senso di predisporre tali reclami facendo generici riferimenti agli atti ufficiali di gara e non riportando espressamente tali frasi blasfeme ove non strettamente necessario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Pregnolato Giuseppe, rideterminando in 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BOCCOLINI LUIGI SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/COSENZA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 118/DIV del 16 marzo 2010 contenente la sanzione della squalifica per due giornate dell'allenatore della Società "Real Marcianise Calcio S.p.A.", sig. Boccolini Luigi, seguito gara "Real Marcianise/Cosenza" del 14 marzo 2010, in quanto la condotta da ascrivere al sig. Luigi Boccolini va inquadrata come meramente irrispettosa con conseguente sanzione non superiore ad una giornata.

Il ricorrente rileva che il Giudice Sportivo avesse ritenuto il sig. Boccolini passibile della sanzione della squalifica per una gara, tanto da avere annotato sul referto del Commissario di campo l'indicazione "1 G" e che nella trasposizione di detto provvedimento sul Comunicato Ufficiale, le giornate – probabilmente per un errore materiale – sono diventate due.

La Commissione, dopo attenta disamina degli atti ufficiali e dopo aver ascoltato il ricorrente, evidenzia l'errore nella trasposizione della squalifica irrogata al sig. Boccolini sul Comunicato Ufficiale reclamato.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) riducendo ad 1 sola giornata la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boccolini Luigi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 3 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete